SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1948

(3ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie » **(N. 208)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*). — *Oratori:* Vischia *relatore* . *Pag.* 11

La riunione ha inizio alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Berlinguer, Bo, Ciampitti, Conci, Gonzales, Italia, Musolino, Orlando, Persico, Proli, Romano Antonio, Spallino, Tamburrano, Varriale, Veroni, Vischia e Zelioli.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie ». (N. 208). *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

VISCHIA, *relatore*. Fa presente che il disegno di legge in esame ha lo scopo di evitare che col 31 dicembre p. v. un numero rilevante di magistrati e di funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sia collocato a riposo, perchè colpito dai limiti di età, e ciò in un momento in cui non è possibile provvedere alla sua sostituzione perchè i concorsi e gli scrutini sono ancora in via di espletamento e non potranno essere definiti prima della fine del corrente anno.

Tale provvedimento è anche reso indispensabile dall'accresciuta mole di lavoro giudiziario e soprattutto dal numero enorme di processi penali a carico di detenuti che da lungo tempo attendono di essere giudicati.

Si è ritenuto pertato opportuno autorizzare il Ministro di grazia e giustizia a trattenere in funzione fino al 31 dicembre 1949 – e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età – entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al V e, in soprannumero ai ruoli e alle piante organiche, i magistrati di grado IV e III, che siano stati già mantenuti o richiamati in funzione, nonchè quelli che compiranno i limiti di età dopo il 31 dicembre 1948.

Il Ministro avrà anche la facoltà di richiamare in servizio fino al 31 dicembre 1949, e comunque non oltre il compimento del 75°

anno di età, in soprannumero ai ruoli e alle piante organiche, i magistrati di grado IV e III precedentemente collocati a riposo.

Le stesse facoltà saranno accordate al Ministro per quanto riguarda i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie; però tanto i magistrati che i funzionari potranno essere dimessi anche prima del 31 dicembre 1949, a cominciare dai più anziani, man mano che si saranno verificate promozioni nei rispettivi gradi. Inoltre, sia i magistrati che i funzionari, trattenuti in servizio per effetto delle norme predette, non potranno partecipare a concorsi o a scrutini e la loro posizione giuridica ed economica continuerà ad essere regolata, ad ogni effetto, dalle disposizioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33 e del decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320.

Così formulato il disegno di legge, mentre da un lato assicura che i servizi dell'Amministrazione giudiziaria continueranno a funzionare con lo stesso ritmo attuale, dall'altro tutela sufficientemente le legittime aspirazioni dei magistrati e dei funzionari che, attraverso i concorsi e gli scrutini in corso di espletamento, attendono di poter migliorare la loro carriera. Conclude raccomandando l'approvazione del disegno in esame.

Sono letti ed approvati senza discussione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,35.